



autostrada del Brennero

FORNITURA DI N. 11 AUTOVETTURE NUOVE PER
IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE IN AUTOSTRADA

4

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:
FEBBRAIO 2018



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Peter Frick)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	4
ART. 2)	DEFINIZIONI	4
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4)	CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	4
ART. 5)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	5
ART. 6)	GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE	6
ART. 7)	RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA.....	7
ART. 8)	PENALI	8
ART. 9)	SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 10)	ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 11)	ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	9
ART. 12)	SUBAPPALTO	10
ART. 13)	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	11
ART. 14)	RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	12
ART. 15)	GARANZIE ED ASSICURAZIONI.....	12
ART. 16)	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	13
ART. 17)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ART. 18)	MODELLO 231/01 – CODICE ETICO – POLITICA SIQAS	13
ART. 19)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA E RECESSO	14
ART. 20)	IMPUTAZIONE DEI DANNI E MANLEVA.....	14
ART. 21)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 22)	SISTEMA QUALITÀ DELL'IMPRESA	15
ART. 23)	DOMICILIO LEGALE	16
ART. 24)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 25)	NOMINA DI UN REFERENTE	16
ART. 26)	REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE.....	16
ART. 27)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	16
ART. 28)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
ART. 29)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	17
ART. 30)	SPESE CONTRATTUALI	17
ART. 31)	ALLEGATI AL CONTRATTO	17

SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo alla fornitura di n. 11 autoveicoli per il servizio di Polizia Stradale in autostrada.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero Spa è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Spa, con Determina n. 3 di data 3 gennaio 2018, ha approvato la spesa per la fornitura di n. 11 autovetture nuove per il servizio di polizia stradale in autostrada;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del codice del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data, è risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi, l'Impresa, con sede in
- l'Impresa dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi;
- l'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della fornitura nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia degli interventi previsti;
- l'Impresa dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, contributivi, assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità indicate nel presente contratto,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero Spa, con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°..... – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n°....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in, Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominata "Impresa" o "Appaltatore");) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Impresa e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 11 autoveicoli per il servizio di Polizia Stradale in autostrada, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri atti di gara.

ART. 4) CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale, è di netti Euro

L'importo contrattuale corrisponde all'importo determinato dall'offerta formulata dall'Impresa in sede di gara sulla base del ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo assoggettabile a ribasso di euro 498.300,00 (quattrocentonovantaottomilatrecento/00), al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza pari a euro 33,57 (trentatre/57).

L'importo contrattuale s'intende comprensivo delle spese di immatricolazione, trasporto degli autoveicoli presso la sede della Società, allestimento Polizia Stradale (ivi compresa la livrea), pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 (sessanta) mesi o 300.000 (trecentomila) chilometri.

L'importo del corrispettivo di cui sopra è inteso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), da conteggiarsi con voce separata, che sarà versata dalla Società direttamente all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.

Il corrispettivo dell'appalto sarà pagato all'appaltatore entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura, che potrà essere emessa a norma di legge previo accertamento da parte del DEC della prestazione effettuata, in termini sia di qualità sia di quantità, con certificato di verifica di

conformità parziale, e della regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa tramite DURC (in caso di accertata irregolarità verrà disposto l'intervento sostitutivo a favore degli enti previdenziali e assicurativi).

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto o in contraddizione agli ordini di servizio emessi dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Impresa di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Impresa, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" in ragione del quale la Società provvederà a versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore, che dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it.

Le fatture dovranno riportare il CIG assegnato alla presente procedura e dovranno indicare la tipologia del veicolo acquistato, il numero di targa o di telaio e le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che la Società corrisponderà tramite bonifico bancario.

ART. 5) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposto mediante apposito verbale, redatto dal DEC, successivamente alla stipulazione del contratto.

La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna della prestazione, intesa come ordine di immediato inizio della fornitura, anche subito dopo l'aggiudicazione in pendenza di stipulazione del contratto, in caso di estrema urgenza o qualora le prestazioni debbano essere immediatamente svolte. In tal caso il DEC terrà conto di quanto eseguito dall'Impresa per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.

In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause soggettive dell'appaltatore la Società procederà alla revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di spese già sostenute da parte dell'appaltatore.

Con la firma del verbale di avvio dell'esecuzione il legale rappresentante dell'appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del **responsabile dell'appaltatore**, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto, ed entro i termini stabiliti, la messa a disposizione (indicando anche il luogo) dell'autoveicolo "prototipo" per concordare con l'Autocentro di Polizia Stradale di competenza la data per l'effettuazione della visione dell'autoveicolo oggetto di proposta. Il veicolo "prototipo" dovrà essere immatricolato per la data di visione dello stesso. Alla visione del prototipo sarà presente anche personale della Società.

Dopo l'accettazione del veicolo "prototipo" da parte dell'Autocentro di Polizia Stradale di competenza, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti per la consegna, la messa a disposizione (indicando anche il luogo) degli autoveicoli per concordare con il

menzionato Autocentro di Polizia Stradale di competenza la data per l'effettuazione del collaudo definitivo da parte di quest'ultimo. Per la data del collaudo tutti i veicoli dovranno essere immatricolati.

Al termine del procedimento di collaudo da parte dell'Autocentro della Polizia Stradale di competenza sarà redatto un verbale ("Verbale di Collaudo"), per certificare l'idoneità dei veicoli a espletare il Servizio di Polizia Stradale in autostrada. Al collaudo sarà presente anche personale della Società, per verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolato speciale d'appalto e scheda tecnica.

Nel verbale dovranno essere riportati, oltre al chilometraggio del veicolo, la data e l'ora di consegna, eventuali osservazioni sullo stesso e sulle relative dotazioni.

La consegna degli autoveicoli nuovi – già collaudati – dall'Autocentro della Polizia Stradale di competenza dovrà avvenire entro 220 (duecentoventi) giorni naturali consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, al netto dei giorni utilizzati per la visione del veicolo prototipo e per il collaudo definitivo. La consegna dei predetti veicoli dovrà avvenire presso la Sede della Società, in via Berlino 10, 38121 Trento o altro sito che verrà indicato dalla Società stessa, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La data e l'ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore d'Esecuzione del Contratto, o suo delegato, e dovranno essere confermate da parte dell'Impresa a mezzo fax, lettera o e-mail.

All'atto della consegna degli autoveicoli in Società verrà redatto un Verbale di consegna che costituirà prova dell'avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi. Il Verbale di consegna dovrà attestare l'efficienza dei veicoli e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e di targhe.

Nel caso in cui l'Autocentro Polizia Stradale competente per il collaudo della fornitura ritenga non idonei gli autoveicoli, la Società non potrà accettare le autovetture anche se già immatricolate e intestate alla stessa. Tutte le spese necessarie per la restituzione degli autoveicoli all'Impresa (eventuali passaggi proprietà, trasporto ecc.) sono a carico dell'Impresa. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione dei veicoli a propria cura e spese, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e il rimborso di qualsiasi danno alla Società e la comunicazione all'ANAC per i provvedimenti necessari.

ART. 6) GARANZIA E PACCHETTO DI MANUTENZIONE

La fornitura dovrà comprendere un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria con una durata di 60 mesi dalla data di consegna degli autoveicoli o al raggiungimento del chilometraggio massimo di km 300.000 per ogni singolo veicolo (il raggiungimento di una delle citate condizioni esclude l'altra).

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le lavorazioni previste dal manuale di uso e manutenzione dell'autovettura e dalla casa costruttrice per mantenere in efficienza l'autoveicolo comprese le manutenzioni dovute ad usura dei materiali (es: pastiglie dei freni, dischi dei freni, cinghia distribuzione ecc.).

Tutto il materiale è a carico dell'Appaltatore.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le lavorazioni necessarie per ripristinare l'autovettura in caso di guasto non previsto e non riconducibile a incuria (*) da parte del conducente dell'autoveicolo, come ad esempio sostituzione candele, sostituzione iniettori motore, sostituzione pompa acqua, sostituzione radiatore, sostituzione componenti impianto

frenante; sostituzione batteria; sostituzione frizione/volano/spingidisco, sostituzione cambio, sostituzione motore o suo rifacimento, ecc.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che il danneggiamento subito dall'autovettura sia avvenuto per incuria da parte del conducente, lo stesso sarà tenuto a comunicarlo, dettagliando analiticamente gli aspetti correlabili ad uno stato di incuria. La Società, al fine di accollarsi l'eventuale onere manutentivo, si riserva la facoltà di offrire proprie puntuali controdeduzioni, argomentate per iscritto, dedotte anche sulla scorta di testimonianze e/o prove oggettive raccolte da parte di coloro che hanno materialmente impiegato i mezzi.

Sono a carico della Società le riparazioni conseguenti a incidenti, il cambio e la fornitura degli pneumatici, i rabbocchi dei liquidi, la sostituzione delle lampade, a esclusione di quelle dei proiettori allo xeno od a Led, che rimarranno a carico dell'appaltatore.

La fornitura dovrà inoltre comprendere:

- una garanzia totale e la manutenzione, per un periodo di 60 mesi, (escluse anomalie derivanti da danneggiamenti o incidenti) anche per la barra luminosa carenata, con dispositivi luminosi d'emergenza e display per messaggi variabili, nonché per l'allestimento "Polizia Stradale" in generale (compreso il montaggio);
- una garanzia sull'integrità della livrea "Polizia" che copra sia la carrozzeria, sia le scritte decorative ed i relativi logo, per un periodo minimo di 48 mesi. E' data facoltà all'appaltatore rilasciare nel manuale di uso e manutenzione dell'allestimento, opportune indicazioni per la miglior conservazione di tali parti.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire assistenza, manutenzione e riparazione della barra lampeggiante e dell'allestimento in generale in tutti i punti della rete di assistenza indicati al successivo articolo 7.

Pacchetto di manutenzione e garanzia decorrono dalla data di consegna degli autoveicoli presso la sede della Società.

ART. 7) RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di Punti di Assistenza del proprio brand, convenzionata su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località di seguito indicate (ubicata lungo l'asse dell'autostrada Brennero – Modena):

- Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ);
- Bolzano;
- Trento;
- Verona;
- Modena.

E' data facoltà all'Appaltatore di assicurare l'assistenza di cui sopra tramite Punti di Assistenza ubicati in prossimità di una delle località definite, purché la distanza del centro di assistenza non superi i 25 Km.

L'Appaltatore dovrà fornire, contestualmente alla consegna degli autoveicoli, gli estremi identificativi completi di tutti i punti di assistenza citati, nonché un prontuario da utilizzare per attivare la richiesta di soccorso.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione programmata alle varie percorrenze chilometriche (con tolleranza, in più o in meno, di 1500 km), ivi comprese eventuali riparazioni

derivanti da malfunzionamenti strutturali o vizi occulti di fabbricazione del mezzo che dovessero occorrere in tempi successivi alla consegna e/o all'utilizzo del mezzo.

Il tempo massimo di riconsegna delle vetture ricoverate presso la rete assistenziale per manutenzione programmata (tagliando di manutenzione o piccole riparazioni) è di 3 giorni lavorativi dal momento del ricovero dell'autovettura.

Il tempo massimo di riconsegna delle vetture ricoverate presso la rete assistenziale per riparazioni di manutenzione straordinaria (es: sostituzione cambio, sostituzione motore, ecc..) è di 5 giorni lavorativi dal momento del ricovero dell'autovettura.

A ogni ricovero sarà redatto un foglio di lavoro che dovrà essere sottoscritto sia dal personale della Polizia Stradale che consegna il veicolo, sia dal personale di accettazione del veicolo presso la concessionaria/officina autorizzata.

Sul menzionato foglio di lavoro dovrà essere indicato:

- marca/modello/targa del veicolo;
- la Sottosezione Polizia Stradale che consegna il veicolo;
- la data e l'ora ricovero veicolo;
- una breve descrizione dell'intervento da eseguire (es: tagliando manutenzione, sostituzione pastiglie e dischi freni, ecc.);
- la data e l'ora restituzione del veicolo,
- la firma di un responsabile per la Polizia Stradale e una firma di un responsabile per la concessionaria/officina autorizzata.

Inoltre dovrà essere consegnato un documento, in doppia copia, su carta intestata riportante in dettaglio l'elenco degli interventi eseguiti.

Il servizio di soccorso stradale, operante ininterrottamente nell'arco delle ventiquattro ore e sull'intero tratto autostradale, dovrà essere garantito per tutto il periodo di tempo durante il quale l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla manutenzione programmata e alle riparazioni richieste nel presente schema di contratto, e dovrà intervenire entro due ore dal momento della segnalazione dell'inconveniente (l'Appaltatore dovrà fornire una guida pratica per come eseguire la richiesta di intervento). I veicoli dovranno essere condotti (a spese dell'Appaltatore) presso un punto di assistenza sopra indicato, nello specifico:

- recupero autoveicolo tra il km 0 e il km 102 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ) o di Bolzano;
- recupero autoveicolo tra il km 102 e il km 207 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Trento;
- recupero autoveicolo tra il km 207 e il km 277 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Verona;
- recupero autoveicolo tra il km 277 e il km 313,50 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Modena.

Trascorso tale periodo il recupero sarà effettuato, in danno della ditta, con altro vettore.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza, l'Appaltatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, impegnarsi a ripristinarne il numero. Resta inteso che i Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti in una località la cui distanza rispetti le regole citate al 1° paragrafo del presente articolo.

ART. 8) PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli automezzi nuovi rispetto ai

termini di cui all'articolo 5, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascun autoveicolo ordinato e non ancora consegnato, una penale pari all'uno per mille (1/1000) del valore offerto per il medesimo autoveicolo.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per la riconsegna in manutenzione ordinaria e/o straordinaria rispetto a quanto indicato all'articolo 5, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Società una penale pari all'uno per mille (1/1000) del valore offerto per il medesimo autoveicolo.

L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 9) SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

L'Impresa non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere la fornitura.

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice.

ART. 10) ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa ha facoltà di organizzarsi per lo svolgimento della fornitura nel modo che reputerà più opportuno, nel rispetto di quanto previsto dal progetto posto a base di gara e garantendo l'esecuzione delle prestazioni secondo le migliori regole d'arte, fermo restando la necessità di rispettare comunque ogni norma di legge di settore applicabile.

E' di competenza del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'emanazione di ordini di servizio nei confronti dell'Impresa con riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione del contratto.

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e comunicati all'Impresa che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'Impresa sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il diritto della Società a rivalersi per eventuali danni subiti.

ART. 11) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al contratto, al capitolato e al presente schema di contratto, sono a carico dell'Impresa e si intendono compensati con il corrispettivo d'appalto, anche gli obblighi e gli oneri di seguito riportati:

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Impresa per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione;
- l'esecuzione delle prestazioni nel pieno rispetto della normativa inerente la sicurezza di cui al

D.Lgs 5 aprile 2008, n. 81. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

ART. 12) SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

Potranno pertanto essere autorizzati subappalti nel limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale e solo per le prestazioni indicate dall'Impresa in sede di offerta.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell'accettazione da parte dell'Impresa delle modifiche di cui sopra.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Impresa dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell'Appaltatore del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Impresa dovrà altresì dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l'Impresa dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 9 del Codice. L'Impresa deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Impresa dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Impresa dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa o imprese

subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Impresa, qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Impresa di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

a prescindere dall'importo della prestazione, l'impresa subcontraente deve essere iscritta nella white list della prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede.

ART. 13) MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto dell'introduzione da parte dell'Impresa di modifiche non preventivamente autorizzate dalla Società dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dei danni subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Non costituiranno motivo di variazione dell'importo contrattuale eventuali modifiche sulla realizzazione dell'immagine grafica, anche per periodi limitati di tempo, che si rendesse necessario eseguire. La richiesta, da parte della Società, di modifica della grafica sarà inoltrata all'Appaltatore con un preavviso di giorni 30 (trenta).

ART. 14) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta, a sua cura e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Direttore di Esecuzione del Contratto avrà emanato.

La responsabilità dell'Impresa è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Impresa sarà tenuta a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "Garanzie ed assicurazioni" del presente schema di contratto.

Qualora nell'esecuzione del contratto si verificasse qualsivoglia sinistro o danno, l'Impresa dovrà dare immediata comunicazione al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Nei casi di cui sopra, il Direttore di Esecuzione del Contratto compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la Società.

Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a strutture, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

L'onere per il ripristino di strutture o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 15) GARANZIE ED ASSICURAZIONI

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Impresa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al ...% (..... per cento) dell'importo della prestazione oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti la fornitura da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per lo svolgimento della prestazione.

La Società può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 103 del Codice, potranno essere presi a riferimento, per quanto applicabili, gli schemi tipo di cui al D.M. 123 del 2004.

La cauzione dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente capitolato ed è obbligata ad indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

ART. 16) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Impresa dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo "avvio dell'esecuzione del contratto e durata della prestazione" del presente schema di contratto.

L'Impresa comunicherà per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data nella quale ritiene di aver ultimate le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà in contraddittorio con l'Impresa alle necessarie constatazioni redigendo apposito **certificato di verifica di conformità parziale**. Si procederà al pagamento del corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva per un importo pari all'80% dell'importo complessivo. Il restante 20% sarà svincolato alla scadenza del periodo di copertura della garanzia e del pacchetto di manutenzione (minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna degli autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio massimo di km 300.000, riferito all'ultimo autoveicolo ancora soggetto alla manutenzione), previa verifica di conformità del servizio medesimo e redazione del **certificato di verifica di conformità finale**.

ART. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti. In particolare il CIG indicato in oggetto dovrà essere riportato nelle fatture emesse a carico di Autostrada del Brennero S.p.a., e dovrà essere comunicato alla medesima il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per i relativi pagamenti.

ART. 18) MODELLO 231/01 – CODICE ETICO – POLITICA SIQAS

L'Impresa, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero s.p.a., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei

principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Impresa, questa si impegna ad informare gli interessati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'informativa completa è consultabile sul sito alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA E RECESSO

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto dello scioglimento del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Società può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

La quantificazione del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite e le modalità di esercizio del diritto di recesso di cui al periodo precedente avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 20) IMPUTAZIONE DEI DANNI E MANLEVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo "Risoluzione del contratto per fatto dell'impresa e recesso" e indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'Impresa è tenuta a sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dal proprio inadempimento e a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni.

I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente.

Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (D.Lgs. 196/2003), rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento.

Per l'Impresa il Titolare del trattamento è, con sede in

ART. 22) SISTEMA QUALITÀ DELL'IMPRESA

La Società può richiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione della fornitura e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

La Società può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 23) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del Contratto.

ART. 25) NOMINA DI UN REFERENTE

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del referente unico a cui affidare la gestione dell'appalto.

ART. 26) REFERENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Peter Frick, Capo Servizio Affari Generali Tecnici della Società.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel geom. Marco Bertoluzza, dipendente della Società.

ART. 27) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento ed all'informazione reciproca di cui all'art. 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, l'Appaltatore dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimane l'obbligo di fornire all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività.

ART. 28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

ART. 29) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Impresa potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, sarà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 30) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto. L'imposta di bollo, quantificata in euro, sarà addebitata all'Impresa in detrazione sul primo pagamento utile del corrispettivo o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

ART. 31) ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono allegati al contratto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, li

L'IMPRESA

LA SOCIETA'